



CITTÀ DI MONCALIERI

(URBAN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 / 2016

Fascicolo 2014 10.13.01/000039

Uff. URBAN

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 174/2015 E D.G.C. N. 391/2015 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE IN AREA NORMATIVA CRC (21) E BR1 DEL VIGENTE P.R.G.C..

L'anno 2016 il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 14:40 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA	Sindaco	PRESENTE
Giuseppe MESSINA	Assessore	PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO	Assessore	PRESENTE
Davide GUIDA	Assessore	PRESENTE
Laura POMPEO	Assessore	PRESENTE
Angelo FERRERO	Assessore	PRESENTE
Silvano COSTANTINO	Assessore	PRESENTE

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott.ssa Federica DEYME

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che:

Con deliberazione n. 174 del 28.5.2015 la Giunta comunale ha approvato la proposta di piano esecutivo convenzionato (PEC) in area normativa Crc (21) e Br1 del vigente P.R.G.C. finalizzato ad integrare e coordinare il complessivo assetto urbanistico delle aree Crc (21), interessate dal PEC approvato con DCC n. 44/2005, con le aree Br1 per le quali con il nuovo PEC è prevista la demolizione degli edifici esistenti.

Con deliberazione n. 391 del 19.11.2015 la Giunta comunale ha consentito il differimento del frazionamento catastale di alcuni terreni, in accoglimento dell'istanza presentata in data 20.10.2015 prot. n. 58076.

L'Amministrazione Comunale è intenzionata ad apportare di concerto con il soggetto attuatore del PEC alcune limitate modifiche alle opere di urbanizzazione previste, non determinanti modifiche al regime giuridico delle aree e con l'invarianza dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente in termini quantitativi.

Le modifiche alle opere di urbanizzazione originariamente previste nel PEC sono le seguenti:

- l'area attrezzata gioco bimbi prevista su area assoggettata all'uso pubblico potrà essere traslata sulla porzione posta a sud della rampa di accesso carrabile, in posizione più baricentrica rispetto all'isolato;
- la pista ciclabile, ove permangano in tutto o in parte le criticità portate all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere sostituita da opere di urbanizzazione aventi finalità coerenti la D.D. 10 agosto 2012, n 361 conclusiva della procedura di esclusione dell'intervento dalla fase di VIA; in subordine alla realizzazione di opere di pari importo alla pista ciclabile, potrà essere ammessa la monetizzazione parziale o totale;

L'Amministrazione Comunale ha formulato, con nota del 21.12.2015 prot. 71922, una richiesta di parere alla Regione Piemonte Settore Commercio e Terziario per i fini di cui sopra evidenziando le criticità connesse alla realizzazione della pista ciclabile.

La convenzione del PEC di cui trattasi è stata sottoscritta in data 18/01/2016, atto rep. 32419 racc. 20784 rogito dott. Roberto Martino.

Il Settore Commercio e Terziario della regione Piemonte, con nota pervenuta in data 28.01.2016 prot. 52871, ha confermato la possibilità di individuare soluzioni alternative alla pista ciclabile al fine di ottemperare alla prescrizione della D.D. 10 agosto 2012, n 361 conclusiva della procedura di esclusione dell'intervento dalla fase di VIA;

La soc. Esselunga s.p.a. ha presentato istanza di permesso di costruire in data 29/02/2016 prot. 12063 (P.dC. n. 9/2016).

Le modifiche sopra descritte sono conformi al PEC in oggetto in quanto consistono esclusivamente nella facoltà di modificare le opere sopra descritte, in accoglimento alle esigenze manifestate dalla collettività ed individuare l'ambito di discrezionalità dell'attività volta al rilascio del titolo edilizio abilitante delle medesime, tuttavia rendono necessaria la sottoscrizione di un atto d'impegno unilaterale integrativo della convenzione già stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte.

L'atto d'impegno unilaterale di cui sopra, non costituisce variante al PEC in oggetto e non determina in termini quantitativi riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

L'atto d'impegno unilaterale di cui sopra, non costituendo approvazione di strumento urbanistico attuativo o una sua variante non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs n. 152/06 ed s.m.i. e pertanto non si rende necessario attivare la procedura di V.A.S..

Si ritiene opportuno consentire modifiche alle opere di urbanizzazione previste, rinviando al procedimento per il rilascio del titolo edilizio abilitante, l'individuazione puntuale degli interventi e/o delle azioni volte a conseguire un risultato equivalente o migliore.

Gli artt. 43 comma 5 e 49 comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i. hanno recepito le disposizioni di cui all'art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione in L. 106/2011, conseguentemente i piani attuativi e gli atti simili conformi allo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL, al punto 5 chiarisce che le disposizioni legislative sopra citate, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza anche su atti simili, quali possono essere l'approvazione delle varianti ai piani attuativi o loro proroghe.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 169/2008 del 28/11/2008;

Visto l'art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione in L. 106/2011;

Visto il vigente P.R.G.C. adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.77 del 23/07/1997 e n. 72 del 21/07/99 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-204 del 12/06/2000;

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica, in particolare la Legge 17 agosto 1942 n.1150 e s.m.i. e la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso che ai fini e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 viene espresso il parere alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. favorevole sulla regolarità tecnica;

DELIBERA

- 1 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 43 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la Giunta Comunale è l'organo competente ad accogliere, e nel caso in oggetto promuovere accordi integrativi della convenzione stipulata in data 18/01/2015, atto rep. 32419 racc. 20784, rogito dott. Roberto Martino.
- 2 Di proporre, per le motivazioni di cui in premessa, che la soc. Esselunga s.p.a sottoscriva un atto d'impegno unilaterale al fine di consentire, nel procedimento per il rilascio del titolo edilizio abilitante le opere di urbanizzazione, soluzioni di maggior dettaglio e più aderenti alle esigenze della collettività.
- 3 Di subordinare l'efficacia delle modifiche, nei termini di seguito esposti, alla sottoscrizione dell'atto d'impegno unilaterale integrativo della convenzione di cui al punto 1 della presente deliberazione, da redigere a cura e responsabilità della soc. Esselunga s.p.a., in cui siano riportate espressamente le seguenti pattuizioni integrative:

- Nelle premesse dovranno essere illustrati i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la stipula della convenzione integrativa in analogia allo schema di convenzione tipo;
- Al primo articolo dovrà essere specificato che sono fissi ed invariati tutti gli originari obblighi assunti eccezion fatta per le modifiche espressamente formalizzate nella presente convenzione integrativa che prevalgono sulla convenzione stipulata in data 18.01.2016 in caso di contrasto;
- Dovrà essere inserito il seguente articolo ad oggetto “Modifiche all’articolo 8”: *Ad integrazione dell’art. 8 della convenzione stipulata in data 18.01.2016, l’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta citata in premessa ha stabilito che l’area attrezzata gioco bimbi prevista su area assoggettata all’uso pubblico potrà anche essere realizzata (in alternativa a quanto rappresentato negli elaborati grafici del PEC) sulla porzione a verde privato posto a sud della rampa di accesso carrabile. In tal caso, il soggetto attuatore, successore avente causa, ove intenda in futuro recintare e destinare ad altro uso le aree private (non assoggettate all’uso pubblico) su cui è possibile realizzare e/o è stata realizzata l’area gioco bimbi, s’impegna a ricostruire gratuitamente tali attrezzature nell’originaria area individuata negli elaborati grafici del PEC.”*
- Dovrà essere inserito il seguente articolo ad oggetto “Modifiche all’articolo 26”: *“Ad integrazione dell’art. 26 della convenzione stipulata in data 18.01.2016, l’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta citata in premessa ha stabilito che nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitante la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in sostituzione della pista ciclabile, potranno essere adottate soluzioni alternative volte ad ottemperare alla prescrizione di cui alla prescrizione della D.D. 10 agosto 2012, n 361 conclusiva della procedura di esclusione dell’intervento dalla fase di VIA. Le soluzioni alternative saranno individuate dal Settore Gestione Infrastrutture del Comune di Moncalieri nei termini di cui alla nota della Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario del 27.01.2016 prot. 1621/A1903A pervenuta in data 28.01.2016 prot. 52871, in risposta alla richiesta di parere del Comune di Moncalieri del 21.12.2015 prot. 71922, entrambe allegate al presente atto. In caso di monetizzazione totale o parziale della pista ciclabile, il Settore Gestione Infrastrutture curerà la progettazione e realizzazione delle pista ciclabile o delle opere compensative.”*

- 4 Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
- 5 Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
- 6 Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Settore Gestione Infrastrutture per i conseguenti adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

Paolo MONTAGNA

(firmato digitalmente)



IL VICE SEGRETARIO

Federica DEYME

(firmato digitalmente)